



Il Ministro della Cultura

di concerto con

Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (d’ora in poi “Codice”) e, in particolare, l’articolo 182, comma 1-*quinquies*, ai sensi del quale “Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all’articolo 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanare, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre 2012, colui il quale abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies del presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per lo svolgimento di una distinta prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all’articolo 29, comma 9-bis, cui possono accedere coloro i quali, entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-ter del presente articolo, abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello in Restauro delle accademie di belle arti, nonché la laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1 dell’allegato B, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni (...)”.

VISTA la legge 14 gennaio 2013, n. 7, recante “Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali”;



Il Ministro della Cultura
di concerto con
Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante “*Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo*” e, in particolare, l’articolo 3-*quinquies*, che ha introdotto ulteriori modifiche alla disciplina transitoria per il conseguimento della qualifica di restauratore;

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante “*Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca*”, e, in particolare, l’articolo 1, che istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca*”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l’articolo 6, comma 1, che stabilisce che “*Il «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» è ridenominato «Ministero della cultura»*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 26 maggio 2009, n. 86, recante “*Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell’articolo 29, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio*”;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 26 maggio 2009, n. 87, recante “*Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualità cui si adegua l’insegnamento del restauro, nonché delle modalità di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle modalità della vigilanza sullo svolgimento delle*



Il Ministro della Cultura
di concerto con
Il Ministro dell'Università e della Ricerca

attività didattiche e dell'esame finale, del titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, ai sensi dell'articolo 29, commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, 30 dicembre 2010, n. 302, recante *“Istituzione del corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale abilitante alla professione di “restauratore di beni culturali””;*

VISTO il decreto 2 marzo 2011 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, recante la *“Definizione della classe di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali - LMR/02”;*

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 giugno 2011, n. 81, recante *“Restauro: definizione degli ordinamenti curriculari dei profili formativi professionalizzanti del corso di diploma accademico di durata quinquennale in restauro, abilitante alla professione di “Restauratore di beni culturali”;*

VISTO il decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 17 gennaio 2024, n. 52, recante *“Regolamento recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento delle prove di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, finalizzate al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali”* (d'ora in poi *“Regolamento”*), e, in particolare, l'art. 1, comma 2, ai sensi del quale *“Le prove di idoneità, finalizzate al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati nell'articolo 29, comma 9-bis, del Codice, sono riservate a coloro i quali abbiano acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali e a coloro i quali, entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-ter dell'articolo 182 del Codice, abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello in restauro delle accademie di belle arti, nonché la laurea specialistica o magistrale, ovvero il diploma accademico di secondo livello in restauro delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1 dell'allegato B al Codice, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni”;*

VISTO il decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 16 maggio 2024, rep. 183, recante *“Bando per lo svolgimento delle prove di idoneità con valore di esame di Stato abilitante finalizzate all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Concorsi ed Esami n. 48 del 14 giugno 2024, e, in particolare l'art. 2, comma 1, ai sensi del quale *“In applicazione di quanto previsto dall'articolo 182, comma 1-quinquies, del Codice possono presentare domanda di partecipazione: a) coloro i quali abbiano*



Il Ministro della Cultura
di concerto con
Il Ministro dell'Università e della Ricerca

acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies dell'articolo 182, del Codice; b) coloro i quali, entro il termine e nel rispetto delle condizioni previste dal comma 1-ter, dell'articolo 182, del Codice, abbiano conseguito uno dei seguenti titoli: - le lauree della classe 41 (Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali); - le lauree della classe L-43 (Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali); - le lauree specialistiche della classe 12/S (Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico); - le lauree magistrali della classe LM-11 (Conservazione e restauro dei beni culturali); - diplomi accademici di primo e di secondo livello sperimentali in restauro rilasciati dalle Accademie di belle arti, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni; - i diplomi in restauro delle accademie di durata quadriennale resi equipollenti ai diplomi accademici di II livello dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 10 aprile 2019, n. 331; - le lauree della classe L-1 (Beni culturali); - le lauree della classe 13 (Scienze dei beni culturali)";

VISTO il decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 21 ottobre 2024, rep. 381, recante la nomina della Commissione esaminatrice per lo svolgimento delle prove di idoneità con valore di esame di Stato abilitante finalizzate all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, di cui all'art. 4, comma 1, del bando sopra citato;

CONSIDERATA la difformità dell'art. 2, comma 1, del decreto interministeriale n. 16 maggio 2024, rep. 183, sia con l'articolo 182, comma 1-*quinquies*, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 che con il Regolamento di cui al decreto interministeriale 17 gennaio 2024, n. 52, in quanto prevede per la partecipazione alla prova il possesso dei titoli di studio ivi indicati non in modo cumulativo bensì alternativo;

VISTO il parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato al Ministero della cultura, acquisito al prot. n. 3947 del 14.02.2025.

DECRETA

Art. 1

Annullamento del decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 16 maggio 2024, rep. 183



Il Ministro della Cultura

di concerto con

Il Ministro dell'Università e della Ricerca

1. Per i motivi indicati nelle premesse, ai sensi e per gli effetti degli artt. 21-*octies* e 21-*novies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, è annullato d'ufficio in autotutela il decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 16 maggio 2024, rep. 183, recante il bando per lo svolgimento delle prove di idoneità con valore di esame di Stato abilitante finalizzate all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Concorsi ed Esami n. 48 del 14 giugno 2024, nonché, per l'effetto, di tutti gli atti connessi e consequenziali, ivi compreso il decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 21 ottobre 2024, rep. 381, di nomina della Commissione esaminatrice.

Art. 2

Prove di idoneità aventi valore di esame di Stato abilitante finalizzate al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali

1. Sono indette, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Regolamento, le prove di idoneità, aventi valore di esame di Stato abilitante, finalizzate al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali di cui all'articolo 29, comma 9-*bis*, del Codice.

Art. 3

Requisiti di ammissione

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 182, comma 1-*quinquies*, del Codice, le prove di idoneità sono riservate a coloro i quali abbiano acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-*sexies* del citato articolo e a coloro i quali, entro il termine e nel rispetto delle condizioni previste dal comma 1-*ter* del predetto articolo, abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello in Restauro delle accademie di belle arti, nonché la laurea specialistica o magistrale, ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1 dell'allegato B al Codice, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni.
2. Possono presentare domanda di partecipazione:
 - a) coloro i quali abbiano acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-*sexies* dell'articolo 182, del Codice;
 - b) coloro i quali, entro il termine e nel rispetto delle condizioni previste dal comma 1-*ter*, dell'articolo 182, del Codice, abbiano conseguito:
 - le lauree della classe L-1 (Beni culturali);



Il Ministro della Cultura

di concerto con

Il Ministro dell'Università e della Ricerca

- le lauree della classe 13 (Scienze dei beni culturali);
- le lauree della classe 41 (Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali);
- le lauree della classe L-43 (Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali);
- le lauree specialistiche della classe 12/S (Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico);
- le lauree magistrali della classe LM-11 (Conservazione e restauro dei beni culturali);
- i diplomi accademici di primo e di secondo livello sperimentali in restauro rilasciati dalle Accademie di belle arti, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni;
- i diplomi in restauro delle accademie di durata quadriennale resi equipollenti ai diplomi accademici di II livello dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 10 aprile 2019, n. 331.

Per i casi previsti dalla lettera b), gli stessi debbono aver sostenuto un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni, come previsto nella seconda parte del comma 1.

Art. 4

Domanda di partecipazione

1. I candidati presentano la domanda di partecipazione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, corredata dalla dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 182, comma 1-quinquies, del Codice, per ciascuna delle categorie dei soggetti legittimati a partecipare alle distinte prove di idoneità, con la seguente specificazione:
 - I candidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), dichiarano, ai sensi della vigente normativa, a pena di inammissibilità della domanda, di aver conseguito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies dell'articolo 182 del Codice e indicano fino ad un massimo di due settori di competenza scelti tra quelli di cui all'Allegato A del presente decreto e per cui richiedono la qualifica professionale;
 - I candidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), dichiarano, ai sensi della vigente normativa, a pena di inammissibilità della domanda, i titoli di studio conseguiti e indicano fino ad un massimo di due settori di competenza scelti tra quelli di cui all'Allegato A del presente decreto e per cui richiedono la qualifica professionale.



Il Ministro della Cultura

di concerto con

Il Ministro dell'Università e della Ricerca

2. La domanda di partecipazione deve essere compilata ed inviata in via telematica, a pena di esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile al seguente link: <https://servizionline.cultura.gov.it/>.
3. Per la partecipazione alle prove deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di € 49,58, fissata dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990, unicamente tramite il sistema PagoPa, mediante l'apposita funzione disponibile al seguente link: <https://pagonline.cultura.gov.it/>. La copia della ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione dovrà essere allegata alla domanda.
4. Il candidato che ha presentato domanda di partecipazione ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro della Cultura di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca 16 maggio 2024, rep. 183, recante il bando per lo svolgimento delle prove di idoneità con valore di esame di Stato abilitante finalizzate all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Concorsi ed Esami n. 48 del 14 giugno 2024, e che non ha fatto richiesta di restituzione della quota di partecipazione di € 49,58 già versata, ai fini della partecipazione al presente bando, può allegare alla domanda la ricevuta di pagamento della quota di partecipazione già pagata. A tale scopo, il candidato, a pena di esclusione, deve allegare alla nuova domanda di partecipazione la ricevuta del versamento precedentemente effettuato.
5. È consentito l'accesso alla piattaforma unicamente mediante le procedure di autenticazione personale certificata (SPID e CIE).
6. Il sistema informatico non consente l'invio di domande prive di tali informazioni sopra indicate. Alla scadenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo, il sistema informatico non consente più la registrazione/attivazione dei candidati, né modifiche, né invio delle domande. Per ognuna delle candidature inviate è valutata esclusivamente la domanda più recente inviata dal candidato, tramite l'apposita applicazione informatica, entro il termine previsto dal presente Avviso.
7. Il possesso dei titoli di studio e professionali è dichiarato dal candidato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, tramite il sistema informatico che sarà reso disponibile sul sito istituzionale del Ministero della cultura.
8. L'Amministrazione si riserva di effettuare, in qualsiasi fase della procedura, la verifica delle dichiarazioni rese dagli interessati in merito al possesso dei requisiti previsti dal presente avviso e di procedere, con atto motivato, all'esclusione dei candidati che non siano in possesso dei requisiti richiesti.
9. In caso di errata o inesatta compilazione della domanda, è consentito al candidato di procedere alla sostituzione della stessa entro il termine di cui al comma 1 l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i casi di inesatta o incompleta compilazione della domanda.



Il Ministro della Cultura
di concerto con
Il Ministro dell'Università e della Ricerca

10. I candidati non possono presentare la domanda oltre i termini sopraindicati.
11. I candidati che non si presentano alle prove di idoneità presso la sede loro assegnata, o che vengono esclusi dallo svolgimento delle prove, non hanno diritto al rimborso della tassa versata.

Art. 5

Commissione esaminatrice

1. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati, è nominata la Commissione esaminatrice, che ha sede presso il Ministero della cultura ed è composta da undici membri, di cui:
 - a) uno con qualifica di dirigente di prima o di seconda fascia appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con funzione di Presidente;
 - b) quattro scelti nell'ambito del personale tecnico del Ministero della cultura, aventi le caratteristiche del corpo docente per le discipline di restauro previste dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 26 maggio 2009, n. 87;
 - c) quattro designati dal Ministro dell'università e della ricerca tra professori universitari di prima o seconda fascia o ricercatori universitari, nei settori scientifico-disciplinari di cui all'Allegato B del presente decreto, attinenti alla conservazione del patrimonio storico e artistico, ovvero docenti di ruolo delle Accademie delle belle arti nell'ambito delle materie afferenti alla conservazione e al restauro del patrimonio storico e artistico;
 - d) due da individuare tra i restauratori iscritti nell'apposito elenco del Ministero della cultura di cui all'articolo 182, comma 1-bis, del Codice;
 - e) ove risultino essere pervenute candidature di cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige che abbiano richiesto di sostenere l'esame in lingua tedesca ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del regolamento richiamato, la Commissione è integrata da un esperto di lingua tedesca.
2. Il provvedimento di nomina della Commissione indica un supplente per ciascun componente.
3. Per le funzioni di segreteria sono nominati, con il medesimo decreto di cui al comma 1, uno o più dipendenti del Ministero della cultura appartenenti all'area Funzionari (ex terza area).
4. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, la Commissione forma gli elenchi degli ammessi alle prove:
 - a) dei candidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), previa verifica del possesso del requisito previsto nel suddetto articolo;
 - b) dei candidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), previa verifica del possesso dei titoli previsti nel suddetto articolo.



Il Ministro della Cultura

di concerto con

Il Ministro dell'Università e della Ricerca

5. Gli elenchi di cui al comma 4 sono pubblicati con avviso pubblico sui siti istituzionali del Ministero della cultura e del Ministero dell'università e della ricerca.
6. Con successivo avviso la Commissione provvede alla fissazione delle date e delle sedi, concordate con la competente Direzione generale del Ministero della cultura.
7. La Commissione inoltre:
 - a) definisce i criteri per la valutazione della prova tecnica tenendo conto dei parametri di seguito indicati:
 - conoscenza approfondita delle materie che definiscono l'ambito di applicazione pertinente alla qualifica;
 - capacità di impostazione interdisciplinare;
 - padronanza lessico-tecnica;
 - svolgimento della prova di cui all'articolo 4, comma 3, del regolamento richiamato, nei termini stabiliti;
 - corrispondenza della soluzione del quesito complesso rispetto alla traccia assegnata;
 - b) cura l'acquisizione dei quesiti e seleziona le tematiche per la prova teorica e per la prova tecnica, secondo quanto previsto all'articolo 5, commi 6 e 7;
 - c) al termine delle prove di idoneità, predispone l'elenco dei candidati idonei ad acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali e lo trasmette al Ministero della cultura e al Ministero dell'università e della ricerca.
8. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso o emolumento comunque denominato. Ai costi relativi al rimborso delle eventuali spese sostenute dai membri della Commissione si provvede anche mediante utilizzo delle risorse acquisite con la tassa di iscrizione di cui all'articolo 3, comma 3.

Art. 6

Prove di idoneità

1. La prova di esame consiste, per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), in una prova teorica e, per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una prova tecnica.
2. La prova teorica, somministrata da remoto mediante utilizzo di apposita piattaforma, consiste in un test articolato in sessanta quesiti a risposta multipla, sorteggiati tra quelli acquisiti ai sensi dell'articolo 4, comma 7, lettera b), da svolgersi in sessanta minuti, sulle tematiche di carattere generale attinenti ai settori di cui all'Allegato B del presente decreto, nonché sulla legislazione dei beni culturali.
3. La prova tecnica consiste nella soluzione di un quesito complesso, a risposta aperta ed argomentata e relativo ad un intervento di progettazione in materiali e metodi, in relazione ad



Il Ministro della Cultura
di concerto con
Il Ministro dell'Università e della Ricerca

uno dei settori di cui all'Allegato A del presente decreto, da svolgersi in novanta minuti. In caso di scelta di due settori di competenza, la prova tecnica consiste nella soluzione di due quesiti complessi, a risposta aperta ed argomentata e relativi a due interventi di progettazione in materiali e metodi, in relazione ai due settori prescelti, da svolgersi complessivamente in centottanta minuti. La prova tecnica si svolge in presenza presso le sedi individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 6.

4. Le prove di cui al comma 2 e al comma 3, primo periodo, si intendono superate qualora il candidato consegua un punteggio non inferiore a sessanta centesimi. Ove la prova tecnica sia articolata in due quesiti, l'abilitazione a ciascun settore prescelto si intende separatamente acquisita con il conseguimento del punteggio minimo non inferiore a sessanta centesimi per il relativo quesito.
5. Nel giorno o nei giorni delle prove, la Commissione di cui all'articolo 5 provvede ai necessari adempimenti garantendo la più rigorosa segretezza di tutte le fasi preparatorie.
6. I quesiti della prova teorica di cui al comma 2 sono proposti dalle Università, dalle Scuole di alta formazione del Ministero della cultura (SAF) e dalle Accademie accreditate ai sensi del decreto del Ministro dei Beni e le attività culturali del 26 maggio 2009, n. 87.
7. I quesiti della prova tecnica di cui al comma 3 sono proposti dall'Istituto centrale per il restauro, dall'Opificio delle pietre dure e dall'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro.
8. È garantito lo svolgimento delle prove ai candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige che chiedono di sostenere l'esame in lingua tedesca.
9. Al fine di garantire pari opportunità tra tutti i partecipanti, i candidati con disabilità possono sostenere le prove con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione alla specifica disabilità, ai sensi dell'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali candidati devono produrre, in allegato alla domanda di ammissione all'esame, la relativa certificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della predetta legge n. 104 del 1992. Analoga possibilità è riconosciuta ai candidati con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), come definiti dall'articolo 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che devono produrre, in allegato alla domanda di ammissione all'esame, la relativa certificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della predetta legge n. 170 del 2010 e dell'accordo del 25 luglio 2012 tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano recante "*Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici di apprendimento (DSA)*".
10. I candidati devono rappresentare le specifiche esigenze nella domanda di ammissione, utilizzando a tal fine il campo all'uopo dedicato nella piattaforma di cui all'art. 3, comma 2, con l'indicazione del tipo di supporto richiesto in relazione alla specifica necessità documentata.



Il Ministro della Cultura

di concerto con

Il Ministro dell'Università e della Ricerca

11. Alla candidata che necessiti di un periodo per allattamento potranno essere assegnati tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove, di durata pari al periodo stesso. In relazione allo svolgimento della prova tecnica, tale esigenza dovrà essere altresì rappresentata alla Commissione esaminatrice.

Art. 7

Acquisizione della qualifica di restauratore dei beni culturali

1. I candidati che hanno superato le prove di idoneità di cui all'articolo 5 acquisiscono la qualifica di «restauratore di beni culturali».
2. L'elenco di cui all'articolo 4, comma 7, lett. b), approvato con decreto del Ministro della cultura e pubblicato nel proprio sito Internet, confluisce nell'elenco generale di cui all'articolo 182, comma 1-*bis*, del Codice.

Art. 8

Pubblicità

1. La pubblicazione degli atti di cui al presente avviso sui siti del Ministero della cultura e del Ministero dell'università e della ricerca rappresenta a tutti gli effetti notifica nei confronti dei candidati.

Art. 9

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^a serie speciale “Concorsi ed esami” nonché sul sito istituzionale del Ministero della cultura, e sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.
2. Dal giorno di pubblicazione del presente bando di concorso decorrono i termini per eventuali impugnative secondo la normativa vigente.

IL MINISTRO DELLA CULTURA
Alessandro Giuli

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E
DELLA RICERCA
Annamaria Bernini



Il Ministro della Cultura
di concerto con
Il Ministro dell'Università e della Ricerca

Allegato A (articolo 3, comma 1)

Settori di competenza

- 1) Materiali lapidei, musivi e derivati;
- 2) Superfici decorate dell'architettura;
- 3) Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile;
- 4) Manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee;
- 5) Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti;
- 6) Materiali e manufatti tessili, organici e pelle;
- 7) Materiali e manufatti ceramici e vitrei;
- 8) Materiali e manufatti in metallo e leghe;
- 9) Materiale libraio e archivistico e manufatti cartacei e pergamenacei;
- 10) Materiale fotografico, cinematografico e digitale;
- 11) Strumenti musicali;
- 12) Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.

Allegato B (articolo 4, comma 1, lett. c))

Settori scientifico-disciplinari

(Come definiti dal decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, modificato dal decreto ministeriale 18 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 5 aprile 2005)

FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina);

CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali;

GEO/09 – Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali;

BIO/03 - Botanica ambientale e applicata;

ICAR/17- Disegno;

ICAR/19 - Restauro;

L-ART/10 - Metodologie della ricerca archeologica;

L-ART/01 - Storia dell'arte medievale;

L-ART/02 - Storia dell'arte moderna;

L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea;



Il Ministro della Cultura

di concerto con

Il Ministro dell'Università e della Ricerca

L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro;
M-STO/01 - Storia medievale;
M-STO/02 - Storia moderna;
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche;
M-STO/08 - Archivistica; bibliografia e biblioteconomia;
M-STO/09 – Paleografia;
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico;
IUS/10 - Diritto amministrativo.

Settori artistico-disciplinari

ABPR29 Chimica e fisica per il restauro;
ABPR30 Tecnologia dei materiali;
ABST47 Stile, Storia dell'arte e del costume;
ABVPA61 Beni culturali e ambientali;
ABVPA62 Teorie e pratiche della valorizzazione dei beni culturali;
ABVPA63 Museologia;
ABVPA64 Museografia e progettazione di sistemi espositivi;
ABPR74 Tecniche di fonderia e di formatura per il restauro;
ABPR75 Tecniche della decorazione per il restauro;
ABPR76 Tecniche e tecnologie grafiche per il restauro;
ABPR72 Tecniche della pittura per il restauro;
ABPR73 Tecniche della scultura per il restauro;
ABST49 Teoria e storia del restauro;
ABST51 Fenomenologia delle arti contemporanee;
ABPR24 Restauro per la pittura;
ABPR25 Restauro per la scultura;
ABPR26 Restauro per decorazione;
ABPR27 Restauro dei materiali cartacei;
ABPR28 Restauro dei supporti audiovisivi;
ABLE70 Legislazione ed economia delle arti e dello spettacolo.